

atti di giurisdizione volontaria. Questo è per il continente; in Sardegna non esistono questi diritti giudiziari, quindi l'applicazione di questa legge nel suo senso non potrebbe neppure produrre effetto in Sardegna, ancorchè la questione delle sportule non fosse messa infuori della circostanza che le opere pie non sono soggette alle spese delle sportule.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti la proposta del deputato Pescatore.

(Non è adottata.)

Metto ai voti l'articolo 5.

**TECCHIO.** Pregho il signor ministro dell'interno di dirmi che cosa sia quel regio brevetto dell'8 luglio 1847, perchè non ne trovo traccia negli atti del Governo o nel bollettino delle leggi.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Il relatore lo saprà.

**SANTA ROSA T., relatore.** Questo regio brevetto concerne le malleverie. I contabili, i tesorieri, gl'insinuatori, gli esattori ed altri erano stati autorizzati a far versamenti in danaro, invece di essere obbligati a farli in cedole o in beni stabili. Questo stesso beneficio che si accordò ai contabili dello Stato con un brevetto diramato nel 29 luglio 1847 per circolare del ministro dell'interno, e dato in Racconigi il dì 8 luglio 1847, contrassegnato Di Revel, estendeva lo stesso beneficio che si accordava ai contabili del Governo, ai contabili delle opere pie.

Fu un vantaggio, perchè si facilitò per quel modo di molto la prestazione delle malleverie ai contabili delle opere pie, e quindi si possono naturalmente ottenere migliori condizioni nei tesorieri. È necessaria la pubblicazione di questa legge in Sardegna, tanto più in quanto che si pubblicano tutte le altre che regolano le materie relative alle malleverie, come sono le altre disposizioni accennate, cioè il manifesto camerale del 1837 e le regie patenti del 18 settembre 1838.

Ora, perchè in Sardegna si abbia la legislazione compiuta rispetto al modo di determinare queste malleverie, è necessaria la pubblicazione di quel regio brevetto.

**TECCHIO.** Io sono soddisfatto delle spiegazioni del relatore, che per altro erano necessarie.

Domando però un'altra spiegazione al signor ministro, cioè per qual motivo ei proponeva di pubblicare anche l'articolo 50 delle istruzioni 4 aprile 1837. Egli mi risponderà probabilmente che quelle del 4 aprile 1837 sono istruzioni e non leggi. Ma io osservo che quantunque a tutti gli articoli compresi in quelle istruzioni non sia stato dato il nome di legge, l'articolo 50 stabilisce precisamente una disposizione diversa e più ampia di quella che era stabilita nell'articolo 52 della legge primitiva del 1836.

La legge primitiva 24 dicembre 1836 dice all'articolo 52:

« Pei contratti di compra-vendita, di permuta o di transazione a cui gli istituti di carità o beneficenza avessero intenzione di addivenire, si dovrà ottenere la nostra approvazione. »

Questa è legge, e stava benissimo che il legislatore così disponesse.

L'articolo 50 delle istruzioni 4 aprile 1837 dice:

« Fra i contratti ai quali, a termini dell'articolo 52 dell'editto, gli istituti di carità non possono addivenire senza sovrana approvazione, s'intendono compresi gli affittamenti per un termine eccedente un novennio, le concessioni in enfiteusi, i mutui tanto attivi quanto passivi, le costituzioni di censi, e quelli tutti per cui si sottopongono a speciale ipoteca, » ecc.

Ognun vede che a questo modo è ampliato il testo e la materia dell'articolo 52 della legge. Forse mi si osserverà che appo noi quelle istruzioni, qualunque sia il loro nome, deb-

bono valere anche nell'articolo 50, perchè sono state approvate dal Re che allora riuniva in sé solo tutto il potere legislativo. Ma quando non si mandi l'articolo 50 a pubblicare nella Sardegna, ne verrà che nella terraferma gli istituti pii saranno vincolati a chiedere l'approvazione governativa, oltrechè pei contratti dell'articolo 52 dell'editto, anche per quelli dell'articolo 50 delle istruzioni, ed al contrario in Sardegna gli istituti pii saranno impediti solo dal fare i contratti di cui all'articolo 52 dell'editto, e saranno in assoluta libertà di fare da sé quelli dell'articolo 50 delle istruzioni.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io osservo, circa le difficoltà citate dal deputato Tecchio, in primo luogo che si tratta d'istruzione, e siccome essa non è stata qui pubblicata, non era nemmeno il caso di pubblicarla in Sardegna.

Inoltre questa disposizione è inutile a termini dell'articolo 7, dove è detto che saranno fatti con decreti reali i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della legge.

Il Ministero crede che sarà il caso quando sarà approvata questa legge di riunire quelle istruzioni e di promuovere un decreto reale il quale renda comuni quelle disposizioni alla Sardegna ed alla terraferma, ed è perciò che si credette inutile per ora di mandar a pubblicare quelle istruzioni, perchè non sono nemmeno pubblicate in terraferma in forma di legge; d'altronde io credo che l'articolo 50 delle istruzioni, siccome è conforme alle materie dei magistrati in materia di contratto, non amplia né punto né poco la legge, non fa che provvedere alla sua esecuzione.

**TECCHIO.** Domando la parola per protestare che non ammetto quello che dice il signor ministro, che cioè quelle istruzioni non siano state pubblicate in terraferma. È anzi di fatto che in terraferma furono pubblicate con regio brevetto del 4 aprile 1837, e come tali inserite nel bollettino delle leggi.

Tanto più poi protesto contro l'asserzione del ministro che l'articolo 50 possa essere in tempi costituzionali esteso dal potere esecutivo alla Sardegna con semplice decreto reale. Quell'articolo 50 è una vera disposizione legislativa, è una vera appendice all'articolo 52 della legge 1836, un'appendice che toglie la capacità ai luoghi pii di fare da sé certi contratti, che pur sarebbe loro libero di fare secondo l'articolo 52 dell'editto. Or come mai il potere esecutivo potrebbe senza il concorso legislativo introdurre di tali aggiunte od estenderle ad una parte del regno che sinora non le ha sofferte? Sostengo che se l'articolo 50 per noi ha vigore di legge, perchè le istruzioni furono per la terraferma sancite ed emanate con regio brevetto nei tempi del governo assoluto, nella Sardegna non potrà mai aver vigore di legge finchè dal Parlamento non sia approvato.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** L'istruzione non può essere e non è una nuova legge; è una spiegazione della legge; e supposto anche, il che non è, che quell'istruzione contenesse un'aggiunta, questa sarebbe nulla in ogni caso; ma ciò non farebbe mai che un'istruzione diventi una legge.

Dirò poi, riguardo all'obbiezione che i magistrati sotto il nome di alienazione comprendono anche i mutui con ipoteca, che un'istruzione poteva anche comprendere i mutui con ipoteca quando la legge fissa l'alienazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Tecchio.

(È appoggiato.)

(Messo ai voti, è rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)